

Programma di eradicazione per gli organismi nocivi *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii*, *Popillia japonica*, *Erwinia amylovora*, *Meloidogyne graminicola*, *Spodoptera frugiperda*, *Xylella fastidiosa*, *Grapevine flavescente dorée phytoplasma* e Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), e i criteri per la concessione delle compensazioni alle imprese agricole”

Indice

Premessa	2
1. Programma di eradicazione.....	3
<i>Anoplophora chinensis</i> - basi legali e Misure fitosanitarie applicate	3
<i>Anoplophora glabripennis</i> - basi legali e Misure fitosanitarie applicate	3
<i>Aromia bungii</i> - basi legali e Misure fitosanitarie applicate	3
<i>Popillia japonica</i> - basi legali e Misure fitosanitarie applicate	3
<i>Meloidogyne graminicola</i> - basi legali e Misure fitosanitarie applicate.....	3
<i>Spodoptera frugiperda</i> - basi legali e Misure fitosanitarie applicate	4
<i>Xylella fastidiosa</i> - basi legali e Misure fitosanitarie applicate.....	4
<i>Grapevine Flavescente dorée phytoplasma</i> - basi legali e Misure fitosanitarie applicate	4
Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) - basi legali e Misure fitosanitarie applicate.....	4
2. Definizione entità del contributo	4
3. Autorità competente per l’attuazione del piano di eradicazione	5
4. Determinazioni analitiche.....	6
5. Procedura per l’accertamento e la liquidazione del danno derivante dall’applicazione dei piani di eradicazione	6
Attività svolte dal Servizio fitosanitario regionale.....	6
6. Presentazione delle richieste di aiuto	6
7. Definizione entità dell’aiuto	7
8. Durata del piano di eradicazione.....	7
9. Risorse economiche a sostegno del piano di eradicazione	7
10. Limiti divieti e condizioni	8
11. Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.	8
12. Disposizioni specifiche.....	11

Premessa

Il sistema economico mondiale è interessato da rapidi e intensi mutamenti nei processi e nei prodotti. Il definitivo consolidamento sul mercato mondiale di aree produttive emergenti, la rapidità dei trasporti, l'abbattimento delle barriere doganali, il turismo internazionale e il decentramento produttivo, hanno comportato un forte incremento negli spostamenti di persone e merci a livello internazionale.

Gli intensi rapporti economici che hanno portato alla globalizzazione dei mercati hanno incrementato in modo esponenziale il rischio di esportare in nuovi territori alcuni temibili organismi nocivi alieni, precedentemente confinati dall'isolamento geografico dei continenti o dalle barriere naturali.

Le "*invasive alien species*" sono specie esotiche non indigene (animali, piante, funghi, batteri e virus, ecc.) la cui introduzione e diffusione in nuovi areali minaccia la diversità biologica del nuovo ambiente dato che sono in grado di diffondersi rapidamente, alterando l'ambiente e competendo con le specie locali.

La loro nocività è determinata dall'assenza di forme di controllo naturale nelle aree di nuova introduzione, in associazione alla scarsa resistenza/tolleranza delle piante ospiti. Tali specie esotiche possono quindi diffondersi con effetti disastrosi per la stabilità degli ecosistemi e la tutela delle coltivazioni, con conseguenti ingenti danni economici.

Per tale motivo la Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante ha indicato molte delle "*invasive alien species*" come organismi nocivi da quarantena, vale a dire: qualsiasi specie, razza o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso alle piante e ai prodotti delle piante con un potenziale impatto economico importante per l'area minacciata, non ancora presente o presente ma non ampiamente diffuso e oggetto di misure di controllo ufficiale.

In mancanza dell'applicazione di adeguate misure fitosanitarie per la lotta ai nuovi organismi da quarantena giunti nel nostro territorio le conseguenze possono rivelarsi molto gravi, tra le principali si sottolineano:

- perdita di competitività sui mercati nazionali ed internazionali delle produzioni lombarde;
- elevati costi sociali ed economici per l'attuazione dei piani di eradicazione;
- incremento dell'uso di prodotti fitosanitari per contenere le nuove avversità;
- rischio potenziale di perdere gli attuali ordinamenti colturali.

Le azioni svolte dal Servizio fitosanitario regionale al fine di garantire la tutela del territorio dall'ingresso di nuovi organismi nocivi sono inserite all'interno di un complesso quadro normativo in modo da soddisfare gli impegni internazionali assunti dall'Italia all'interno della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e agli accordi Sanitari e Fitosanitari (SPS Agreement del WTO) che regolano il commercio mondiale dei vegetali e dei prodotti vegetali e la legislazione fitosanitaria dell'Unione Europea.

1. Programma di eradicazione

Al fine del soddisfacimento del paragrafo 2 lett. a) e b) dell'art. 26 del reg. (UE) n. 2022/2472, si elencano di seguito le azioni comprese nel Programma di eradicazione.

Considerate le possibilità di eradicazione dei diversi organismi nocivi presenti sul territorio lombardo in funzione della loro diffusione, le tipologie produttive della regione ed in particolare i danni che la diffusione degli organismi nocivi da quarantena e regolamentati non da quarantena possono arrecare alle attività vivaistiche, ai frutteti specializzati, al verde pubblico e privato, si ritiene prioritaria la definizione di specifici piani di eradicazione per i seguenti organismi nocivi:

- *Anoplophora chinensis*;
- *Anoplophora glabripennis*;
- *Erwinia amylovora*
- *Aromia bungii*;
- *Popillia japonica*;
- *Meloidogyne graminicola*;
- *Spodoptera frugiperda*;
- *Xylella fastidiosa*;
- *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* (Flavescenza dorata della vite);
- Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV);

***Anoplophora chinensis* - basi legali e Misure fitosanitarie applicate**

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione del 28 ottobre 2022 che stabilisce misure per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE;

***Anoplophora glabripennis* - basi legali e Misure fitosanitarie applicate**

Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky).

***Aromia bungii* - basi legali e Misure fitosanitarie applicate**

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii* (Faldermann).

***Erwinia amylovora* - basi legali e Misure fitosanitarie applicate**

Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 13 agosto 2020 "Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana".

***Popillia japonica* - basi legali e Misure fitosanitarie applicate**

il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione, del 1° agosto 2023, relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* (Newmann) e a

misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione.

***Meloidogyne graminicola* - basi legali e Misure fitosanitarie applicate**

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione, del 5 agosto 2022, relativo a misure temporanee per prevenire l'ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell'Unione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield).

***Spodoptera frugiperda* - basi legali e Misure fitosanitarie applicate**

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 della Commissione, dell'8 giugno 2023, relativo a misure per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Spodoptera frugiperda* (Smith), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/638.

***Xylella fastidiosa* - basi legali e Misure fitosanitarie applicate**

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*.

Flavescenza dorata della vite (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) - basi legali e Misure fitosanitarie applicate

Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce misure per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma all'interno di determinate aree delimitate;

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) - basi legali e Misure fitosanitarie applicate

Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1032 della Commissione del 25 maggio 2023 che istituisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1191.

2. Definizione entità del contributo

Ai sensi dei paragrafi 10 e 11 dell'art. 26 del Reg. (UE) 2022/2472, la compensazione è calcolata considerando, a seconda degli organismi nocivi per i quali sono state imposte le misure fitosanitarie, i seguenti parametri:

1. il valore di mercato delle specie oggetto delle misure fitosanitarie nel caso in cui queste vengono distrutte. In tal caso la valutazione economica viene effettuata comparando i prezzi medi dei listini ufficiali di riferimento (CCIA, listini Associazioni di produttori, ecc.) al fine di determinare il più probabile valore di mercato delle piante distrutte immediatamente prima dell'insorgere di organismi nocivi ai vegetali,

sospetto o confermato, e/o la più probabile diminuzione di reddito. Da tale importo sono dedotti i costi per operazioni colturali non sostenute a causa dell'applicazione delle misure fitosanitarie imposte;

2. il valore di mercato delle produzioni vegetali (es prati permanenti, da vicenda, colture erbacee annuali, produzioni orto-floro-frutticole, ecc.) per le quali è riscontrabile una perdita di produzione. In tal caso la valutazione economica viene effettuata considerando la percentuale di perdita di produzione per i danni causati dalla presenza dell'organismo nocivo. Il valore delle derrate per le quali è previsto il riconoscimento del danno è rappresentato dal prezzo medio di mercato applicato alle ultime tre annate agrarie. I prezzi di riferimento sono quelli pubblicati nei listini ufficiali delle borse merci. Da tale importo sono dedotti i costi per operazioni colturali non sostenute a causa dell'applicazione delle misure fitosanitarie imposte;
3. i costi sostenuti per dare esecuzione alle misure fitosanitarie imposte, intesi sia come oneri diretti derivanti dalle misure di lotta (trattamenti insetticidi, trattamenti erbicidi, lavorazioni meccaniche, ecc), che oneri indiretti derivanti dal mantenimento di colture poste in quarantena (es manutenzione, ecc). In tal caso la valutazione economica viene effettuata considerando i prezzi della CCIAA e/o dei contoterzisti per le operazioni colturali interessate;
4. Nel caso specifico di vigneti e frutteti il valore è calcolato, se disponibile, considerando quanto definito dal DM MASAF del 27 giugno 2024 e sue successive modifiche;
5. deprezzamento dei vegetali dovuto all'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie. In tal caso la valutazione economica viene effettuata considerando il deprezzamento medio delle specie oggetto di misura fitosanitaria obbligatoria, pari al 15 - 30%/anno del valore di mercato delle piante. La percentuale maggiore è da applicarsi ai vegetali più prossimi alla maturazione commerciale;

La compensazione è concessa entro il limite e la disponibilità del bilancio regionale. Dalla compensazione vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario ed eventuali ricavi della vendita di prodotti relativi alle piante distrutte ai fini di eradicazione per ordine delle autorità competenti.

La compensazione è prevista per una annualità. In casi particolari gravi e motivati ufficialmente dal Servizio fitosanitario può essere prorogato per un massimo di tre annualità.

3. Autorità competente per l'attuazione del piano di eradicazione

L'autorità competente per la definizione e l'attuazione del presente piano di eradicazione è il Servizio fitosanitario della Regione Lombardia.

4. Determinazioni analitiche

Le indagini analitiche ufficiali necessarie a determinare la presenza degli organismi nocivi per i quali è previsto il presente piano di eradicazione sono eseguite presso il laboratorio del Servizio fitosanitario regionale della Lombardia.

5. Procedura per l'accertamento e la liquidazione del danno derivante dall'applicazione dei piani di eradicazione

Attività svolte dal Servizio fitosanitario regionale

Il Servizio fitosanitario regionale:

- verifica la presenza dell'organismo nocivo;
- adotta formalmente la misura fitosanitaria ufficiale;
- constatata, con la stesura di specifici verbali, l'avvenuta applicazione della misura fitosanitaria;
- provvede a verificare il rispetto delle norme autorizzative e fitosanitarie da parte dell'impresa richiedente;

successivamente alla presentazione della richiesta di compensazione:

- provvede a verificare, quantificare e liquidare il danno subito dall'impresa agricola secondo quanto previsto al paragrafo 2 "Definizione entità del contributo".

6. Presentazione delle richieste di aiuto

I soggetti che possono beneficiare di indennizzi a compensazione di danni sono:

- le micro, piccole e medie imprese (PMI) agricole titolari di partita IVA iscritte presso le Camere di Commercio al registro imprese, Sezione speciale imprenditori agricoli e Sezione coltivatori diretti;
- le imprese agricole che hanno subito perdite economiche derivanti dall'imposizione all'azienda medesima di misure di controllo ed eradicazione da parte del Servizio fitosanitario regionale relative ad *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabrippennis*, *Aromia bungii*, *Popillia japonica*, *Erwinia amylovora*, *Meloidogyne graminicola*, *Spodoptera frugiperda*, *Xylella fastidiosa*, *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* e *Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)*;
- le imprese che non hanno già beneficiato, per le stesse finalità e particelle, di contributi erogati, anche da altri Enti Pubblici, sulla base di altre disposizioni di copertura di regimi assicurativi agevolati.

Non sono previsti dal presente regime di aiuto compensazioni ad imprese agricole per danni paesaggistici e/o ambientali causati dagli organismi nocivi oggetto del programma. Per PMI agricole si intendono le micro, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Dalla data di attivazione dell'aiuto, le imprese agricole, destinatarie di provvedimenti emanati dall'autorità fitosanitaria, presentano la richiesta di compensazione, entro 30 giorni dall'applicazione delle misure fitosanitarie stesse, alla DG Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste - Servizio fitosanitario regionale, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.

L'impresa, nella richiesta, deve indicare il riferimento alla misura fitosanitaria eseguita e deve presentare la sua proposta di quantificazione economica del danno subito con la relativa giustificazione tecnica.

L'invio della richiesta di compensazione avviene tramite PEC al seguente indirizzo: fitosanitario@pec.regione.lombardia.it.

7. Definizione entità dell'aiuto

L'entità degli aiuti potrà raggiungere al massimo il 100% del valore definito applicando i principi individuati nei capitoli 2, 11 e 12 del presente atto e in ottemperanza ai principi elencati all'art. 26 del Reg. (UE) n. 2022/2472 con particolare riguardo al par. 15. Ai sensi del par. 15 dell'art. del Reg. (UE) 2022/2472, gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o in virtù di polizze assicurative o fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 9 e 10 del medesimo articolo sono limitati al 100% dei costi ammissibili.

Il valore minimo dell'aiuto concedibile ed erogabile a compensazione del danno è pari a:

- 3.000,00 € in caso di interventi di distruzione di materiale vegetale,
- 1.500,00 € in caso di imposizione di trattamenti adeguati.

Per importi di aiuto inferiori non è concessa alcuna compensazione.

Nel caso di lotta contro *Meloidogyne graminicola* e le popolazioni larvali di *Popillia japonica* non sono previsti importi minimi al di sotto dei quali non è prevista la compensazione.

8. Durata del piano di eradicazione

Il presente piano è valido per il periodo 2024-2026.

9. Risorse economiche a sostegno del piano di eradicazione

Le risorse previste per l'applicazione del piano di eradicazione trovano copertura nel capitolo del bilancio regionale pertinente.

10. Limiti divieti e condizioni

Le attività svolte in violazione delle disposizioni fitosanitarie non danno diritto a contributo.

In caso di mancato rispetto delle misure fitosanitarie impartite, il contributo viene revocato ed il beneficiario deve restituire l'acconto eventualmente erogato maggiorato degli interessi legali e delle spese accessorie.

Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.

Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

11. Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2022/2472 e in particolare:

- l'art. 1 "Ambito d'applicazione" e nello specifico:
 - il par. 1 lett. a) che dispone che il Regolamento (UE) 2022/2472 per gli aiuti delle categorie contemplate all'art. 26 si applica a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria;
 - il par. 3 lett. c) e d) che dispone che il regolamento di esenzione non si applica: 1) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 2) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - il par. 4 lett. a) che chiarisce che non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - il par. 5, art. 1 lett. c) e lettera h) punto ii), ai sensi del quale possono essere concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite all'art. 2, punto 59) per compensare i costi relativi all'eradicazione di organismi nocivi ai vegetali a norma dell'art. 26, par. 9 del Regolamento e purché l'impresa sia caduta in difficoltà a seguito delle perdite e dei danni da epizootie e organismi nocivi ai vegetali a norma dell'articolo 26, paragrafi 9 e 10, del medesimo Regolamento;
 - il par. 6 che stabilisce che non si possa applicare il regolamento (UE) n. 2022/2472 agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la

possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

– l'art. 2 "definizioni" e nello specifico quelle riguardanti:

- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- "organismi nocivi ai vegetali": qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;

- "misure di controllo e di eradicazione": misure relative alle epizootie delle quali un'autorità competente dello Stato membro ha formalmente riconosciuto un focolaio oppure alle specie esotiche invasive o agli organismi nocivi ai vegetali dei quali l'autorità competente ha formalmente riconosciuto la presenza;
- l'art. 3 "condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del Regolamento (UE) 2022/2472, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento citato;
- l'art. 5 "trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lorda ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che siano considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni.
- l'art. 6 "effetto incentivazione" e nello specifico:
 - il par. 1 ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione;
 - il par. 2 che dispone che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se il beneficiario prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività abbia presentato domanda scritta all'autorità competente e che nella domanda siano indicati: 1) nome e dimensione dell'impresa; 2) descrizione dell'intervento con data di inizio e fine dello stesso; 3) ubicazione dell'intervento e/o attività; 4) elenco dei costi ammissibili; 5) strumento dell'aiuto (sovvenzione diretta) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
 - il par. 5, lett. e), che dispone che l'effetto incentivante non è richiesto o si presume per aiuti destinati a compensare i costi inerenti all'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizootie e organismi nocivi, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 26;
- l'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lorda. Gli aiuti erogabili in più quote devono essere attualizzati al valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili devono essere attualizzati al valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione degli aiuti;
- l'art. 8 "Cumulo" che stabilisce che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al Regolamento (UE) n. 2022/2472; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità

di aiuto superiore ai livelli stabiliti. Gli aiuti intesi a compensare i danni materiali di cui all'art. 26 non sono cumulabili con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'art. 14, par. 3 lett. d) del Reg. (UE) 2022/2472;

- l'art. 9 "pubblicazione e informazione" che dispone che lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del Regolamento (UE) n. 2022/2472 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 10 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;
- l'art. 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del Regolamento (UE) 2022/2472, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- l'art. 11 "Relazioni" che dispone che gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del Reg. (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica. Ai sensi del par. 3, lett. a) del medesimo articolo, la relazione annuale contiene inoltre informazioni relative alle epizootie o organismi nocivi ai vegetali di cui all'articolo 26;
- l'art.13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2022/2472. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del Regolamento (UE) n. 2022/2472.

12. Disposizioni specifiche

Perché sia possibile erogare gli aiuti in sostegno alle PMI devono essere rispettate le disposizioni specifiche contenute all'art. 26 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 che dispone: gli aiuti devono essere erogati unicamente: in relazione agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o Unionali e nell'ambito di un programma pubblico, a livello Unionale, nazionale o regionale, di eradicazione dell'organismo nocivo in questione; o nell'ambito di misure di emergenza imposte dall'autorità competente dello Stato membro, ovvero il Servizio Fitosanitario

Regionale; o attraverso misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità al Regolamento (UE) 2016/2031.

Le presenti disposizioni, eradicazione e ristoro dei danni causati da fitopatie o attacchi parassitari non riguardano misure per le quali la legislazione Unionale stabilisce che i relativi costi siano a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti al beneficiario.

Gli aiuti verranno versati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo ammissibile per l'azienda.

I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati dall'organismo nocivo ai vegetali. Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data. Per entrambe le date farà fede l'accertamento dell'evento effettuato dal servizio fitosanitario regionale.

Le misure di controllo ed eradicazione finanziano in ottemperanza al paragrafo 9 dell'art. 26 del Reg. (UE) 2022/2472:

- l'acquisto, lo stoccaggio, la somministrazione e distribuzione di prodotti fitosanitari;
- i costi per la distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

La compensazione è calcolata in relazione al valore di mercato dei vegetali distrutti a causa dell'organismo nocivo. Il valore di mercato è stabilito in base al valore dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, dell'infestazione da organismi nocivi.

Ai sensi del par. 13 dell'art. 26 del Reg. (UE) 2022/2472, i sopracitati costi possono essere concessi direttamente al beneficiario sulla base dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso.

Le imprese divenute in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dalla fitopatia o dell'attacco parassitario saranno ammissibili a contributo come stabilito all'art. 1 par. 5 lett. h), ii) del Reg. (UE) 2022/2472 ovvero potranno ricevere contributi per compensare i costi dovuti all'eradicazione degli organismi nocivi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 9.

Inoltre, ai sensi del par. 10, lett. b) dell'art. 26 del Reg. (UE) 2022/2472 sono ammissibili a compensazione anche le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena, alle difficoltà di reimpianto e alla rotazione obbligatoria delle colture imposta per le misure di emergenza e/o di contenimento nell'ambito di cui un programma di cui al par. 2 del medesimo articolo.

La concessione del contributo è subordinata all'accertamento da parte del Servizio fitosanitario della presenza degli organismi nocivi specificati nel presente atto al capitolo 1.

Dall'importo da attribuire a ciascun beneficiario verranno detratti tutti i costi non direttamente collegati ai danni degli organismi nocivi e che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario ed eventuali ricavi della vendita di prodotti relativi alle piante distrutte ai fini di eradicazione per ordine delle autorità competenti. Il beneficiario dovrà dichiarare la presenza di tali contributi all'atto di presentazione della domanda.

In ottemperanza al par. 14 dell'art. 26 del reg. (UE) 2022/2472 non verrà concesso alcun contributo nel caso sia accertato che la presenza dell'organismo nocivo è stata causata deliberatamente dal beneficiario o è la conseguenza della sua negligenza.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o Unionali o in virtù di polizze assicurative o fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili sono ammissibili entro il limite del 100 % dei costi ammissibili così come stabilito al par. 15 del reg. (UE) n. 2022/2472.